



LaGemma
Venture

**Allegato "A" al numero 99940/26723
di repertorio notaio Ivo GROSSO - Cuneo**

=====

**STATUTO
TITOLO I**

Denominazione, sede, durata, oggetto sociale

Art. 1 (Denominazione e sede)

1.1 È costituita la società a responsabilità limitata denominata "La-Gemma Venture S.r.l.", senza vincoli di rappresentazione grafica e con obbligo d'indicazione, negli atti e nella corrispondenza ai sensi dell'art. 2250, comma quarto, del Codice Civile, se la società ha un unico socio.

1.2 La società ha sede in Cuneo. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero; per l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in altro Comune è necessaria la delibera dei Soci.

Art. 2 (Durata)

2.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2075 (duemilasettantacinque). Tale termine potrà essere prorogato o anticipato per delibera dei Soci.

Art. 3 (Oggetto)

3.1 La Società ha per oggetto l'assunzione e la dismissione di partecipazioni o altri strumenti partecipativi e/o interessenze in qualunque forma in società ed enti, di quote di fondi comuni di investimento, di strumenti finanziari in genere, anche intervenendo alla loro costituzione e/o concedendo finanziamenti e garanzie alle o in favore delle entità partecipate e controllate e/o la partecipazione a qualsivoglia ulteriore forma di investimento nei limiti legislativamente ammessi. Nell'ambito dello svolgimento di tale attività la Società può orientare i suoi investimenti al fine di promuovere lo sviluppo economico e l'innovazione, la creazione di nuova imprenditoria e l'accrescimento della capacità competitiva nel sistema sociale, supportando la nascita e accelerando lo sviluppo di nuove imprese e favorendo i relativi processi di innovazione.

3.2 Anche funzionalmente a quanto sopra, la Società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

(a) la prestazione di servizi di consulenza e l'assistenza amministrativa e gestionale in genere, anche attraverso l'effettuazione di studi, analisi, ricerche e comunicazione/marketing;

(b) la progettazione e la realizzazione, in genere, di corsi di studio e/o per la formazione, l'informazione, l'orientamento e il perfezionamento, professionale e non;

(c) la realizzazione di manifestazioni, convegni e di ogni altro evento avente scopo formativo, informativo e/o di orientamento e perfezionamento, professionale e non;

(d) la partecipazione e/o il supporto a progetti, iniziative ed attività di innovazione, italiani ed europei, anche cooperando con altre società, enti ed istituzioni.

3.3 La Società può, infine, svolgere qualsiasi operazione mobiliare,

immobiliare, commerciale e finanziaria e ogni altra operazione o attività purché funzionale a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale. Restano, comunque, esclusi l'esercizio dell'attività bancaria e assicurativa, delle attività per legge riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali, dell'attività finanziaria che possa configurarsi come svolta nei confronti del pubblico se non nei limiti legislativamente ammessi, dell'attività di intermediazione di valori mobiliari normativamente condizionate al possesso di specifiche autorizzazioni e in genere di ogni altra attività comunque vietata a norma di legge.

TITOLO II

Capitale sociale, versamenti e finanziamenti soci, trasferimenti delle partecipazioni

Art. 4 (Capitale sociale)

4.1 Il capitale sociale è fissato in euro 100.000,00 (euro centomila e centesimi zero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

4.2 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4.3 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

4.4 Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante conferimento di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

4.5 La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai Soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

4.6 L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite.

4.7 La Società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile. I titoli così emessi potranno essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

Art. 5 (Versamenti e Finanziamenti Soci)

5.1 I Soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante prestiti e versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, i versamenti in conto futuri aumenti di capitale o in conto capitale senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite.

5.2 Salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, i finanziamenti e versamenti effettuati dai Soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 6 (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi)

6.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi solo nel rispetto delle disposizioni seguenti, salvo diverso accordo scritto fra tutti i So-

ci.

6.2 Con il termine “partecipazione/i” si intendono le partecipazioni al capitale sociale della Società e, convenzionalmente, qualsiasi diritto ad acquistare partecipazioni nel capitale sociale della Società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti di opzione.

6.3 Con il termine “trasferire” o “trasferimento” si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato della costituzione, del trasferimento (anche temporaneo o a termine) o dell’impegno al trasferimento, in tutto o in parte, a terzi (inclusi i Soci della Società) della piena proprietà o della nuda proprietà o dell’usufrutto sulle partecipazioni (incluso, come detto, qualsiasi diritto ad acquistare le partecipazioni stesse come a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti di opzione).

6.4 Nel caso in cui un Socio intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione a terzi, anche Soci della Società, lo stesso sarà tenuto ad offrirla previamente in prelazione. L’offerta in prelazione dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata a tutti gli altri Soci, e per conoscenza all’Organo Amministrativo, indicando le generalità del terzo potenziale acquirente, l’entità della partecipazione, il prezzo richiesto o il valore qualora il corrispettivo non sia rappresentato da denaro, le modalità di pagamento e gli ulteriori termini e condizioni del trasferimento.

6.5 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta offerta in prelazione, gli altri Soci dovranno comunicare al socio cedente, sempre mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata indirizzata per conoscenza a tutti i Soci e all’Organo Amministrativo, se intendono accettare l’offerta in prelazione.

6.6 La prelazione può essere esercitata solo per la totalità della partecipazione. Nel caso in cui più Soci esercitino la prelazione per la totalità della partecipazione, la partecipazione sarà ripartita fra tali Soci in proporzione alle partecipazioni dagli stessi detenute.

6.7 Qualora nessun Socio esercitasse il diritto di prelazione, il trasferimento della partecipazione sarà sottoposto al gradimento dell’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto.

6.8 Qualora non ci sia accordo tra il socio cedente e gli altri Soci sul prezzo o sul valore della partecipazione, lo stesso sarà determinato da un esperto nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede la Società o, qualora questi non provveda, dal Presidente del Tribunale competente per sede della Società.

6.9 Tale esperto dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina o entro il diverso termine fissato dalle parti, comunicare ai Soci e per conoscenza all’Organo Amministrativo, il valore determinato e a carico di quali parti competono le relative spese. La determinazione di tale valore dovrà avvenire in conformità con i criteri di cui all’art. 2473 del Codice Civile dettati per la valutazione della partecipazione del Socio receduto.

6.10 Nel caso in cui dall’esperto venga determinato un valore inferiore a quello comunicato dal Socio cedente, tale parte sarà libera di ritirare la proposta di trasferimento, dandone comunicazione agli altri

Soci e per conoscenza all'Organo Amministrativo entro i successivi 7 (sette) giorni.

6.11 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esperto, gli altri Soci dovranno comunicare al Socio cedente se intendono esercitare la prelazione, al valore determinato dall'esperto. Trascorso tale termine di 30 (trenta) giorni senza che sia stata esercitata la prelazione, il trasferimento della partecipazione sarà sottoposto al gradimento dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

6.12 In caso di accettazione dell'offerta in prelazione, la partecipazione dovrà essere trasferita entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di accettazione dell'ultima offerta in prelazione, alle medesime condizioni e termini di cui all'offerta in prelazione (fatta salva la diversa determinazione del valore della partecipazione da parte dell'esperto ai sensi dell'art. 6.9 che precede).

6.13 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo sarà considerato inefficace nei confronti della Società e dei Soci cosicché il terzo acquirente non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione.

6.14 L'intestazione delle partecipazioni (inclusi i relativi diritti) a società fiduciaria e l'eventuale re-intestazione, sulla base di un contratto fiduciario, non è subordinata al diritto di prelazione a favore degli altri Soci e al gradimento di cui al successivo art. 7 a condizione che la società fiduciaria, prendendo atto dei patti di cui al presente statuto, si impegni a rispettarli e, ogniqualvolta partecipi ad un'assemblea della Società ed in ogni caso quanto ne sia fatta richiesta dell'Organo Amministrativo, dichiarare per iscritto che il fiduciante non è mutato.

6.15 Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata trasmessa per conoscenza all'Organo Amministrativo della Società.

Art. 7 (Gradimento)

7.1 Il trasferimento della partecipazione di cui all'art. 6 del presente Statuto, qualora nessun Socio abbia esercitato il diritto di prelazione secondo quanto previsto dal predetto articolo, è subordinato al preventivo mero gradimento da parte dell'Organo Amministrativo.

7.2 A tal fine, entro 15 (quindici) giorni della conclusione della procedura di prelazione di cui sopra, il Socio cedente deve chiedere all'Organo Amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata contenente le generalità del terzo potenziale acquirente, l'entità della partecipazione, il prezzo richiesto o il valore qualora il corrispettivo non sia rappresentato da denaro, ovvero il valore determinato dall'esperto in quanto applicabile, le modalità di pagamento e gli ulteriori termini e condizioni del trasferimento, di esprimere il proprio gradimento.

7.3 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, l'Organo Amministrativo deve comunicare al Socio cedente e per conoscenza agli altri Soci, con le medesime modalità di cui sopra, la propria decisione. In mancanza di risposta entro il suddetto termine, il gradimen-

to si intende concesso.

7.4 In caso di diniego del gradimento, è fatto salvo il diritto di recesso del Socio che intendeva cedere la partecipazione ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2469, secondo comma, e 2473 del Codice Civile, da esercitarsi in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

7.5 In caso di concessione del gradimento, il Socio cedente sarà libero di trasferire la partecipazione al terzo acquirente, alle medesime condizioni e termini di cui all'offerta in prelazione (fatta salva la diversa determinazione del valore della partecipazione da parte dell'esperto ai sensi dell'art. 6.9 che precede), entro i successivi 60 (sessanta) giorni, decorsi inutilmente i quali senza che il trasferimento abbia avuto luogo il Socio cedente, se ancora intenzionato a trasferire la propria partecipazione, dovrà espletare nuovamente tutte le formalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente Statuto.

7.6 Non sono sottoposti a gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri Soci.

Art. 8 (Trasferimento della partecipazione a causa di morte)

8.1 Nel caso di morte di un Socio, i Soci superstiti possono, con decisione presa all'unanimità, da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dall'apertura della successione del Socio defunto, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale del *de cuius* si accresca automaticamente alle proprie partecipazioni sociali. In tal caso i Soci superstiti devono liquidare agli eredi del Socio defunto il valore della quota di partecipazione, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del Socio receduto.

8.2 Gli eredi o legatari che eventualmente subentrino nella quota del Socio defunto nominano, per l'esercizio dei diritti sociali, un rappresentante comune.

Art. 9 (Vincoli sulle partecipazioni)

9.1 Il Socio non può sottoporre a pegno o costituire in garanzia, in tutto o in parte, le partecipazioni senza il consenso unanime di tutti gli altri Soci, fatto salvo il caso in cui la dazione in pegno o la costituzione di altri vincoli sia effettuata dal Socio per l'ottenimento di finanziamenti da parte di istituti di credito finalizzati all'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 6 del presente Statuto.

9.2 Il diritto di voto deve, comunque, essere mantenuto in capo al Socio.

TITOLO III

Assemblea, Organo Amministrativo e Organi di Controllo

Art. 10 (Organi della Società)

10.1 Gli organi della Società sono:

- (a) Assemblea dei Soci;
- (b) Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- (c) Direttore Generale;
- (d) Comitati Tecnici Consultivi;
- (e) Organo di Controllo.

Art. 11 (Decisioni dei Soci)

11.1 Sono riservate alla competenza dei Soci le seguenti materie:

- (a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- (b) la nomina e revoca dell'Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso;
- (c) la nomina e revoca dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso;
- (d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- (e) la nomina e revoca dei Liquidatori e la determinazione dei loro poteri e compenso;
- (f) l'emissione di titoli di debito;
- (g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- (h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- (i) le altre materie riservate per legge o statuto alla competenza dei Soci.

I Soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più Amministratori oppure tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 Le decisioni dei Soci sono adottate mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le decisioni per le quali l'articolo 2479, comma 4, del Codice Civile e le altre disposizioni di legge o del presente statuto prevedono l'obbligatorietà della decisione assembleare.

11.3 In ogni caso, deve essere assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e deve essere assicurata a tutti gli aventi diritto una sufficiente informazione.

11.4 Ove si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di suo impedimento, un componente del Consiglio di Amministrazione, formula e invia a tutti i Soci, agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, se nominati, e ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, una proposta di decisione in forma scritta su qualsiasi supporto (lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata o email) recante una descrizione degli argomenti in discussione, nonché un ordine del giorno deliberativo che comporti unicamente una risposta positiva, negativa o di astensione.

11.5 Il componente l'Organo Amministrativo incaricato di formulare e inviare, ai sensi del precedente articolo 11.4, la proposta in forma scritta, dovrà altresì indicare nella stessa il termine della risposta che non deve essere inferiore a 8 (otto) giorni e non superiore a 20 (venti) giorni e che decorre dall'invio della proposta. Resta peraltro inteso che, ai sensi dell'articolo 2479, comma 4, del Codice Civile, qualora uno o più Amministratori ovvero un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale lo richiedano entro il termine della risposta indicato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente articolo, le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo articolo 12.

11.6 Con l'arrivo delle risposte da tutti i Soci, la consultazione scritta è considerata valida anche senza il rispetto del termine minimo di cui al precedente articolo 11.5.

11.7 I Soci devono far pervenire la loro risposta, che si intende irrevocabile

cabile, nei termini fissati dall'Organo Amministrativo nella proposta di decisione tramite lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata o email.

11.8 Le decisioni non pervenute sono equiparate alle astensioni, mentre quelle giunte fuori termine si intendono come non pervenute.

11.9 Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i Soci a cura dell'Amministratore Unico, o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di suo impedimento, di un componente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata o email, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, se nominati, e ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei Soci indicando:

- (a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- (b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- (c) l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; e
- (d) su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

11.10 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i Soci e i documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei Soci devono essere conservati tra gli atti della Società.

Art. 12 (Assemblea)

12.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare qualora sia richiesto ai sensi dell'articolo 2479, comma 4 del Codice Civile (e dunque in caso di decisioni aventi ad oggetto modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, riduzione del capitale per perdite di cui all'art. 2482-bis del Codice Civile, ovvero qualora lo richiedano uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale), nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

12.2 Le Assemblee sociali rappresentano l'universalità dei Soci e le loro deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

12.3 Le eventuali impugnazioni avverso le decisioni dei Soci devono essere assunte entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 2479-ter del Codice Civile.

12.4 L'Assemblea può essere convocata, anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, da un Amministratore, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o email spedita ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio o all'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice risultante dagli atti sociali. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

12.5 L'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare anche in

mancaza delle suddette formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

12.6 Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci cui spetta il diritto di voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla Società.

12.7 Fatte salve in ogni caso le diverse più elevate maggioranze richieste dalla legge o dal presente statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in caso di delibere aventi ad oggetto le modifiche all'atto costitutivo e dello statuto, ivi compreso l'aumento o la riduzione del capitale sociale, la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della Società, la nomina dei Liquidatori e loro poteri, nonché l'emissione di titoli di debito, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

12.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, o in mancanza da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente può richiedere l'assistenza di un Segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

12.9 È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 13 (Amministrazione)

13.1 L'amministrazione della Società spetta, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nell'atto di nomina:

(a) ad un Amministratore Unico, anche non Socio; ovvero

(b) ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, che possono essere scelti anche tra non Soci.

13.2 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, che non siano dalla legge o dallo statuto riservati ad esclusiva competenza dei Soci.

13.3 Il compenso di spettanza degli Amministratori è determinato dai Soci al momento della nomina.

13.4 Gli Amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica. Se nel corso dell'esercizio ven-

gono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva adunanza dei Soci.

13.5 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dai Soci, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

13.6 Gli Amministratori sono revocabili dai Soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Art. 14 (Consiglio di Amministrazione)

14.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provvedano i Soci, elegge tra i suoi membri il Presidente.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega, fatta eccezione per quelle attribuzioni indelegabili per legge. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare procuratori.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta da un Amministratore o dall'Organo di Controllo, se nominato.

14.4 L'avviso di convocazione è trasmesso con lettera raccomandata A/R o via posta elettronica certificata o email, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima e, in caso di urgenza, via e-mail da inviare almeno 1 (un) giorno prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

14.5 Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione di cui sopra, qualora siano presenti l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo, se nominato.

14.6 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, che ognuno dei partecipanti possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

14.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; con la medesima maggioranza dovranno essere approvate le deliberazioni del Consiglio.

14.8 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere anche persona estranea al Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 (Firma e rappresentanza della Società)

15.1 La firma e la rappresentanza della Società spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli Amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti e, inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudi-

zio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

15.2 In caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dall'eventuale Vicepresidente, se nominato.

Art. 16 (Direttore Generale)

16.1 L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni, la durata dell'incarico e l'ammontare dell'eventuale compenso.

Art. 17 (Comitati Tecnici Consultivi)

17.1 L'Organo Amministrativo può nominare uno o più Comitati Tecnici Consultivi, composti da quattro a otto membri scelti fra professionisti di riconosciuta esperienza nel settore in cui operano le società ed enti in cui la Società intende investire, determinandone le regole di deliberazione e funzionamento e nominando altresì il relativo Presidente.

17.2 Il Comitato Tecnico Consultivo rimane in carica per tre esercizi ovvero per il diverso periodo di volta in volta determinato dall'Organo Amministrativo all'atto di nomina.

17.3 L'eventuale compenso di spettanza dei membri dei Comitati Tecnici Consultivi è determinato dall'Organo Amministrativo al momento della loro nomina.

17.4 Il Comitato Tecnico Consultivo costituisce l'organo consultivo dell'Organo Amministrativo ed esprime, su richiesta dell'Organo Amministrativo stesso, indicazioni e pareri di natura tecnica in relazione agli ambiti di intervento della Società.

Art. 18 (Organo di Controllo)

18.1 Qualora ciò sia richiesto dalle disposizioni di legge ovvero quando i Soci lo ritengano opportuno, si procederà, da parte dei Soci stessi, alla nomina dell'Organo di Controllo.

18.2 In sede di nomina dell'Organo di Controllo i Soci decidono in merito alla composizione monocratica o collegiale dello stesso, fermo restando che in quest'ultimo caso l'Organo di Controllo sarà costituito da tre membri effettivi e due supplenti. All'atto della nomina i Soci determinano altresì il compenso di spettanza dell'Organo di Controllo.

18.3 L'Organo di Controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica; i membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

18.4 All'Organo di Controllo si applicheranno gli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

18.5 Salvo diversa disposizione di legge o decisione dei Soci, la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo.

18.6 Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo, i Soci conferiscono l'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, determinandone il relativo compenso. Il Revisore legale o la società di revisione legale resta in carica 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica.

18.7 Al revisore contabile od alla società di revisione si applicheranno gli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IV

Recesso del Socio

Art. 19 (Recesso del Socio)

19.1 Ogni Socio ha diritto di recedere nei casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso non può essere parziale.

19.2 Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata che deve essere spedita entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso sia diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata spedita entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

19.3 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società; da tale giorno, pertanto, il recedente perde la qualità di Socio.

19.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

TITOLO V

Bilancio, scioglimento della Società, clausola compromissoria

Art. 20 (Bilancio)

20.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

20.3 Il bilancio deve essere approvato dai Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni nel caso in cui la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

Art. 21 (Scioglimento della Società)

21.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

21.2 Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai Liquidatori dei libri sociali, l'Organo Amministrativo conserva il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

21.3 Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i Soci:

(a) nominano i Liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

(b) determinano il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento in caso di pluralità di Liquidatori;

(c) stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

(d) determinano i poteri dei Liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del miglior realizzo.

21.4 La nomina dei Liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritte nel Registro delle Imprese. Avvenuta tale iscrizione, l'Organo Amministrativo cessa dalla carica e consegna ai Liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla sua gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

21.5 Alla fine di ogni esercizio sociale i Liquidatori redigono il bilancio a norma di legge.

21.6 Compiuta la liquidazione i Liquidatori devono redigere il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascun Socio nella divisione dell'attivo.

21.7 Per quanto non espressamente previsto si applicano gli artt. da 2484 a 2496 del Codice Civile.

Art. 22 (Domicilio)

22.1 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, ove nominati, per ogni rapporto con la Società è quello risultante dai libri sociali. E' onere di ciascun Socio, Amministratore, Sindaco e Revisore, ove nominati, comunicare eventuali cambiamenti del proprio domicilio.

Art. 23 (Clausola compromissoria)

23.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle decisioni dei Soci anche sotto forma di delibere assembleari ovvero aventi ad oggetto la qualità di socio, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro l'Organo Amministrativo, da o contro l'Organo di Controllo, da o contro i Liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

23.2 L'Organo Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale del Piemonte ed avrà sede a Cuneo. L'arbitrato sarà rituale e l'Organo Arbitrale deciderà secondo diritto. All'Organo Arbitrale spettano i poteri cautelari non vietati dalla legge.

23.3 Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la cui competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria, nonché le norme inderogabili di legge vigente.

Art. 24 (Rinvio)

24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.

In originale sottoscritto da:

Raviola Ezio

Enrico Collidà

Ivo Grosso notaio